



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO
 Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
 Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
 e-mail: bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it
 sito web: www.icedolo.it

Prot. 1382/A26

Edolo, 26 febbraio 2015

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2014/15
 VERBALE DI STIPULA DEFINITIVA**

Il giorno **26 FEBBRAIO 2015** alle ore 10.00 presso l'Istituto Comprensivo di Edolo (BS),
VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data **22 GENNAIO 2015** relativa alle seguenti materie:

- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO II CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
- TITOLO III ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE
- TITOLO V PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
- TITOLO VI CRITERI GENERALI RIPARTIZIONE RISORSE FIS AL PERSONALE DOCENTE E ATA
- TITOLO VII ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FIS
- TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ACCERTATO che sono decorsi 30 giorni dall'invio (27/01/2015) dell'ipotesi ai Revisori dei Conti senza che siano pervenuti rilievi (art.6, comma 6, CCNL 29/11/2007);

VIENE STIPULATO DEFINITIVAMENTE

Il Contratto Integrativo di Istituto a.sc. 2014/15 dell' Istituto Comprensivo di Edolo (Bs).

La parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico pro-tempore

Ombretta Meago



Ombretta Meago

La parte Sindacale

La R.S.U.

Ferrari Maria Assunta

Ferrari Maria Assunta

Riva Elena

Riva Elena

Stefanini Gabriella

Stefanini Gabriella

Sindacati Territoriali di Categoria

CISL/SCUOLA

ASSENTE

FLC/CGIL

ASSENTE

FED. NAZ. GIL-
DAUNAMS

ASSENTE

SNALS/CONFSAL

ASSENTE

UIL/SCUOLA

ASSENTE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I- CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1 - Validità e durata

1. Il presente protocollo di intesa è sottoscritto dalla parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Ombretta Meago e dalla parte sindacale, sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29.11.2007, dal D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, dal D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, dalla Legge n. 300 del 20/05/1970, dal D.Lgs.150 del 27.10.2009 e dall'art.2 c.19 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con legge 135/2012, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo d'intesa s'intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, qualora incompatibili.
3. Il presente protocollo d'intesa conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo in materia o fino alla richiesta di revisione presentata da una delle parti.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
6. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente protocollo alla bacheca sindacale di ciascun edificio scolastico dell'Istituto e alla pubblicazione sul sito web e albo on line della scuola, dandone comunicazione ai dipendenti dei singoli plessi entro cinque giorni dalla stipula.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente protocollo d'intesa, su richiesta di uno o più firmatari, le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1 s'incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede dell'Istituto per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti, l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per i trenta giorni successivi alla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO


Art. 3 - Tempi e procedure per la stipula dei contratti integrativi

1. La contrattazione deve iniziare entro il **15 settembre** di ciascun anno scolastico. Entro tale data il Dirigente scolastico, la R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (di seguito OO.SS.) firmatarie del CCNL del Comparto Scuola concordano il calendario degli incontri nell'anno scolastico corrente, allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola del 29.11.2007 secondo la seguente scansione di massima:

a) nel mese di settembre

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- adeguamento degli organici del personale;
- assegnazione di sede al personale;
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;

Pag. 2/19



b) nel mese di ottobre

- criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche);

c) nel mese di novembre

- piano delle attività retribuite con il fondo di istituto;
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;

d) nel mese di febbraio

- proposte di formazione classi e organici di diritto;
2. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui al comma precedente possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

Art. 4 - Convocazioni e modalità di conduzione degli incontri

1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima.
2. Per ogni seduta verrà steso il verbale dell'incontro, che sarà firmato dalle parti.
3. Quanto definito e contrattato (anche per "moduli" o "parti" del contratto) nella seduta verrà firmato ogni volta dalle parti.

Art. 5 - Documentazione e Comunicazioni

1. Il Dirigente scolastico fornisce alla R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione.
2. I prospetti riepilogativi del fondo dell'Istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi, vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL e della R.S.U.
3. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, possono avvenire tramite uno dei seguenti mezzi: fax, lettera, fonogramma, telegramma o posta elettronica.
4. I contratti stipulati saranno affissi all'albo dell'Istituto e pubblicati sul sito web.


Art. 6 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. **informazione preventiva**
 - b. **esame congiunto e conciliazione**
 - c. **contrattazione**
 - d. **informazione successiva**
 - e. **interpretazione autentica**

Art. 7 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - utilizzazione dei servizi sociali;
 - criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di program-

Pag. 3/19



- ma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informativa le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
- modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA in rapporto al piano dell'offerta formativa;
 - criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi;
 - ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
 - ritorni pomeridiani;
 - recuperi, ritardi e riposi compensativi del personale ATA, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del CCNL 2007;
 - criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro personale docente, educativo ed ATA;
 - articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA;
 - criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.


Art. 8 - Esame congiunto

1. È previsto dall'art.5, comma 2 del D.Lgs 165/2001, come modificato dal d.l.95/2012
2. L'esame congiunto riguarda tutte le determinazioni adottate dal Dirigente Scolastico in materia di organizzazione del lavoro, in particolare quelle materie inerenti la gestione del rapporto di lavoro contenute nelle lettere h), i), ed m) dell'art.6 del CCNL vigente.
3. Tutte le materie oggetto di informazione, ad eccezione dell'organizzazione degli uffici (orario generale di funzionamento della scuola, orario di apertura al pubblico, orario dello sportello, costituzione e soppressione di uffici e reparti, determinazione dell'organico, formazione delle classi, orario di ricevimento) possono essere oggetto di esame congiunto.
4. L'esame congiunto può essere attivato a seguito di richiesta scritta formulata, entro due giorni dal ricevimento dell'informazione, da parte della RSU o dai rappresentanti delle OO.SS.; si svolge in appositi incontri che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta. L'esame congiunto si conclude nel termine massimo di sette giorni dall'apertura, o con un'intesa (in questo caso la regolamentazione della materia oggetto dell'esame congiunto potrà derivare soltanto dalla formale adozione da parte del Dirigente di uno specifico provvedimento), o in caso di disaccordo mediante redazione di apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni delle parti.

Art. 9 - Contrattazione

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09:
 - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
 - Determinazione dei contingenti di personale in occasione di scioperi;
 - Modalità di applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Criteri per usufruire dei permessi per la formazione;
 - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori;
 - Compensi Funzioni Strumentali;
 - Compensi Incarichi Specifici.
2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali

Pag. 4/19



tuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 10 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa sull'utilizzo delle risorse.

TITOLO II CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI


Capo I - DIRITTI SINDACALI

Art. 11 - Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente e dal Contratto Regionale vigente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano trasmesse a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
5. L'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Per garantire la sorveglianza e la vigilanza, il Dirigente Scolastico utilizza i docenti non partecipanti anche con adattamenti dell'orario.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'apertura e/o la chiusura degli edifici scolastici: ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali sarà garantita la permanenza in servizio di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico nella sede e, per ciascuna sede periferica, di un collaboratore scolastico.
Il Dirigente scolastico sceglie i nominativi tenendo dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità individuale
 - b. rotazione tra personale, tenendo conto dei contingenti formati in occasione di precedenti assemblee/scioperi
 - c. sorteggio

Art. 12 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, la RSU si avvale di permessi giornalieri od orari. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ 7 agosto 1998 e dal CCNQ 20 novembre 1999.
2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa co-



municazione alla RSU.

3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie provinciali delle OO.SS. rappresentative e dalla R.S.U. di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere alcun altro adempimento per assentarsi.
4. I permessi sindacali sono comunicati formalmente al dirigente scolastico con un preavviso, di norma, di almeno 3 giorni.
5. La concessione si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Art. 13 – Rapporti tra RSU e Dirigente


1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione convocando i componenti della parte sindacale, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
2. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
Il Dirigente scolastico fornisce per via telematica la relativa documentazione di volta in volta necessaria per la discussione con congruo anticipo, e comunque due giorni prima dell'incontro, salvo urgenze.
3. In particolare, fornisce la documentazione sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, in modo che le procedure previste nell'art.6 del CCNL siano concluse entro i termini indicati nel medesimo articolo, comma 4.
4. Negli incontri la delegazione di parte pubblica sarà costituita dal DS, che si avvarrà del supporto del DSGA; la delegazione sindacale dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle OOSS di categoria firmatarie del CCNL.
5. Il calendario di massima degli incontri viene fissato nel primo incontro di contrattazione e tiene conto delle scadenze legate alle materie oggetto di contrattazione, indicate dal CCNL vigente, salvo richieste da entrambe le parti legate all'informativa preventiva o successiva.

Art. 14 - Bacheca sindacale

1. Nella sede centrale e nei plessi, alla R.S.U ed alle OO.SS. rappresentative di cui all'art. 43 del D.L.vo n. 165 del 2001, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/1970.
2. La R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui al precedente comma, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
5. Sul sito della Scuola viene riservata un'area specifica per la bacheca sindacale.

Art. 15 - Agibilità sindacale

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax o posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.



2. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola è consentito comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, e anche durante l'orario di servizio senza arrecare pregiudizio alla normale attività.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali all'interno della scuola, il dirigente scolastico, previo accordo con la R.S.U. e con i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, predispone idonee misure organizzative anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione, compresi gli accessi a Internet.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in aula magna, in orario da stabilirsi, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 16 - Accesso agli atti

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola del 24 luglio 2003 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva di cui al citato CCNL.
2. Le OO.SS. per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali, su espressa delega scritta degli interessati, da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui al comma precedente può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione scolastica.

Capo II - DIRITTO DI SCIOPERO

Art. 17 Modalità di sciopero – servizio minimo

1. L'eventuale comunicazione del personale al Dirigente scolastico di adesione deve essere data entro cinque giorni dallo sciopero e preclude la possibilità di revoca.
2. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico comunica alle famiglie le modalità di fruizione o la sospensione del servizio.
3. Secondo quanto definito dalla Legge n. 146/1990, dalla Legge n. 83/2000, dal CCNI del 24 novembre 1999 e dal CCNL scuola del 15 marzo 2001 in caso di sciopero del personale ATA il servizio è garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - a. svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 assistente amministrativo e, per ciascun plesso, 1 collaboratore scolastico;
 - b. svolgimento degli esami finali conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione: 1 Assistente Amministrativo e, per ogni sede d'esame, 1 Collaboratore Scolastico
 - c. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico;
4. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non può essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritativo può essere assunto dal dirigente scolastico nei confronti dei dipendenti, senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le OO.SS. provinciali e/o regionali firmatarie del CCNL Scuola del 15 marzo 2001.
5. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nell'individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
 - disponibilità individuale

Amministratore Delegato *Fer. Amante* *Gianni* *Flora*

- rotazione tra personale, tenendo conto dei contingenti formati in occasione di precedenti assemblee/scioperi;
 - sorteggio
6. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma, sono computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero pur essendo esclusi dalle tratte stipendiali
 7. Il dipendente che non aderisce allo sciopero non può prestare un orario di lavoro superiore a quello giornaliero, ma gli può essere chiesto il cambio del turno di servizio
 8. I docenti che hanno preso visione dello sciopero, ma non hanno comunicato l'adesione saranno considerati in sciopero se non presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio del loro orario di servizio. Il Collegio dei Docenti delibererà ulteriori dettagli in merito.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 18- Informazione e formazione


1. Il dirigente scolastico si attiva per assicurare a tutti i dipendenti l'informazione in materia di sicurezza.
2. È favorita la partecipazione del personale alle iniziative di formazione organizzate sul territorio a cura dell'Amministrazione scolastica.
3. È dovere del dipendente partecipare alla formazione obbligatoria.

Art. 19 – Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
 - c) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - d) collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
 - e) frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
 - f) accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza

2. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel servizio di prevenzione e protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza, costituiscono un diritto-dovere del singolo lavoratore.
 Il RSPP è coadiuvato da responsabili interni, ai quali compete la funzione di controllo quotidiano e coordinamento con un compenso forfettario a carico del fondo dell'Istituzione Scolastica. E' compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicitate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione, sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

3. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati hanno diritto a:
 - a) essere informati in modo generale e specifico;
 - b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;



- c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
- d) all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
- e) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Art. 20 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Nell'unità scolastica la RSU ha designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non individuato tra i suoi membri ma designato tra i lavoratori della scuola.
2. Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono disciplinate nell'art. 47 del D.Lgs 81/2008.
3. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni il Rappresentante per la Sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, può utilizzare appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue.


TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 21 - Permessi per l'aggiornamento

1. In ogni sede il personale, a domanda, può partecipare contemporaneamente ad iniziative proposte dall'U.S.P., dall'U.S.R., dal M.I.U.R., dalle scuole in rete, dallo stesso Collegio docenti dell'Istituto, in numero tale da garantire il funzionamento delle scuole, assicurando la partecipazione di tutto il personale, in presenza di più proposte che si succedono.
Per il personale docente
2. Le attività formative del personale docente, ordinariamente, **al di fuori dell'orario di insegnamento** sono organizzate nel rispetto delle seguenti priorità:
 - inserite nel Piano Annuale dell'Istituto;
 - promosse dall'amministrazione centrale o periferica;
 - realizzate in autoaggiornamento ai sensi dell'art. 65 del CCNL.
3. La partecipazione a percorsi formativi **durante l'orario di lavoro** deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico e, in presenza di più richieste, sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza tra la materia di insegnamento e il percorso formativo;
 - in caso di pluralità di domande precedenza a chi rimarrà nella scuola;
 - disponibilità ad agevolare l'organizzazione delle sostituzioni con presentazione di una proposta di cambio di orario;
 - criterio della rotazione;
 Tale formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
4. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.

Per il personale ATA

5. Le attività formative del personale ATA durante l'orario di lavoro saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - inserite nel Piano Annuale dell'Istituto;
 - promosse dall'amministrazione centrale o periferica, anche in modalità e-learning.
6. In presenza di più richieste di partecipazione, durante l'orario di lavoro, per lo stesso corso saranno concesse autorizzazioni a non più di due partecipanti per profilo di appartenenza in base ai criteri della titolarità dell'istituto e della rotazione.
La formazione in presenza a percorsi di formazione autorizzati, al di fuori dell'orario di servizio, viene riconosciuta come servizio prestato, pertanto va recuperato nei modi previsti



dal presente contratto; le ore di formazione on line sul posto di lavoro, pianificate con il DSGA, non danno diritto al recupero.


TITOLO V PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Supplenze brevi

1. I docenti si rendono disponibili su base volontaria per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti fino alla nomina di un supplente.
2. L'ora di supplenza si configura come attività di effettivo insegnamento e non di semplice vigilanza.
3. L'eventuale completamento dell'orario d'obbligo è finalizzato prioritariamente ad attività didattiche e per la parte residuale alla sostituzione dei colleghi assenti.
4. Le ore inutilizzate confluiscono in una banca ore, cui attingere al bisogno.
5. Nella banca ore confluiscono anche le ore individuali di strumento (prime o ultime ore non effettuate per assenza preannunciata degli alunni) che non è possibile recuperare per indisponibilità degli alunni.
6. L'utilizzo delle ore della banca, quando possibile, deve essere comunicato all'interessato preventivamente, almeno un giorno prima.
7. L'utilizzo delle ore eccedenti deve essere economizzato e distribuito su tutti i mesi di attività didattica, in base ad una previsione di massima.
Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, assegna le ore di sostituzioni interne con comunicazione scritta, su apposito registro, seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, il seguente ordine, fermo restando l'utilizzo prioritario del personale che deve completare l'orario d'obbligo (scuola primaria) o che deve recuperare ore:
 - a. assegnazione a docenti in compresenza nella stessa classe.
 - b. assegnazione a docenti che debbano recuperare ore non effettuate o di permesso
 - c. assegnazione a docenti della medesima classe;
 - d. assegnazione a docenti della medesima materia;
 - e. assegnazione ad altri docenti che abbiano segnalato la disponibilità.

Art. 23 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - d. graduatoria interna (a partire dall'ultimo in graduatoria)
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Si riconosce l'intensificazione del lavoro al personale utilizzato a scavalco su due plessi anche di ordine di scuola diverso.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.



TITOLO VI
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 24 - Il Fondo dell'Istituzione scolastica, assegnato alla scuola dal MIUR, viene utilizzato per finanziare il maggiore impegno dei docenti destinato ad attività finalizzate a:

- a) Collaborazione con il Dirigente Scolastico
- b) Incarichi di Coordinamento (presidenti, segretari, coordinatori di classe, modulo, sede)
- c) Referenze e responsabilità di aree in ambiti vari
- d) Gruppi di lavoro/Commissioni funzionali all'organizzazione ed all'erogazione del servizio scolastico
- e) Specifici progetti in attuazione del P.O.F
- f) Attività di insegnamento previste in orario aggiuntivo
- g) Flessibilità organizzativa - didattica

Art. 25 - Il finanziamento di cui ai punti a), b), c) d) g) avviene in misura forfetaria, mentre per i punti e) e f) avviene sulla base di un tetto massimo coerentemente con la programmazione dei tempi di impegno previsti e con liquidazione successiva relativa all'impegno effettuato e documentato.

Art. 26 - La retribuzione forfetaria viene stabilita sulla base di un ipotetico carico di lavoro quantificato in un numero di ore determinato dagli elementi di "responsabilità, complessità e tempo richiesto". Il compenso di cui all'art. 34 del CCNL 29.11.2007 per i collaboratori del Dirigente Scolastico viene definito sulla base degli impegni orari e delle deleghe nella gestione dell'istituzione scolastica.

Art. 27 - Le attività di cui all'art.24 punti c) e d) sono dettate annualmente dalle esigenze fatte presenti dal Dirigente Scolastico sulla base di motivazioni didattico - organizzative e dal Collegio dei Docenti.

Art. 28 - Il finanziamento di cui all'art. 24 non può eccedere la cifra del fondo di Istituto previsto per il personale docente.

Art. 29 - Il Dirigente Scolastico assegna gli incarichi, di cui all'art. 24 punti a) b) c) d) e) ai docenti secondo i seguenti criteri:

se non diversamente indicato dal Collegio dei docenti, sulla base di disponibilità dei docenti evitando la concentrazione di più incarichi per lo stesso docente e tenendo conto nel profilo professionale:

1. delle capacità relazionali, comunicative e organizzative
2. delle competenze culturali
3. dell'esperienza relativa alla natura dell'incarico

Art. 30 - Relativamente ai punti a) e b) dell'art. 24 il Dirigente Scolastico nella scelta dei collaboratori e nella designazione dei coordinatori e segretari dei Consigli di classe, inter-classe, intersezione procede come da norma (Decr. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 art. 25 e Decr. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297, art. 5, comma 8) su autonoma decisione, tenuto conto delle competenze ed esperienze professionali. Per quanto riguarda l'incarico di coordinatore e di segretario, qualora si verifichi la necessità del doppio incarico, si procederà, se possibile, con turnazione annuale.

Art. 31 - Ogni incarico di cui all'art. 24 viene preceduto da un decreto di nomina (individuazione contratto di prestazione di opera aggiuntiva) che indica il tipo di attività e gli impegni conseguenti, il compenso forfettario o orario, il periodo di svolgimento dell'attività e le modalità di certificazione dell'attività. Non possono essere modificati, dopo la contrattazione, nel corso

delle attività né la tipologia dell'attività stessa né il compenso previsto, se forfetario. Se il compenso invece è orario non può essere superato il tetto previsto. Relativamente ai punti d) e) f) saranno liquidate le ore effettivamente svolte che saranno documentate su apposito registro. Sarà cura del Dirigente Scolastico verificare affinché la prestazione sia coerente con la natura dell'incarico.

Art. 32 - Sia la proposta dei compensi sia la tipologia degli incarichi di cui all'art. 24 saranno oggetto di contrattazione annuale con tabelle allegate che rispecchiano la compatibilità economica recepita nel Programma Annuale. Le suddette tabelle, saranno sottoscritte dalle parti. La liquidazione avverrà previa informazione alla RSU.

Art. 33 - Le attività aggiuntive di insegnamento dei docenti possono essere riferite a corsi di recupero/potenziamento strutturati per alunni della propria classe o di più classi e ad integrazioni curriculari e/o extracurriculari come arricchimento del P.O.F.

Art. 34 - Il punto e) dell'art. 24 trova il suo luogo di elaborazione in sede di progettazione del Collegio dei Docenti. L'organo collegiale definisce i progetti annuali sulla base del P.O.F. e di esigenze rilevate sul territorio. Indica le finalità e la tipologia delle iniziative, identificando anche l'eventuale impegno orario di progettazione. I progetti oltre ad essere coerenti con il P.O.F. dovranno coinvolgere il più alto numero possibile di alunni. Il Dirigente Scolastico assegna l'incarico sulle disponibilità dichiarate e tenendo conto dell'esperienza professionale maturata, nonché delle indicazioni del Collegio dei docenti.

Art. 35 - Il finanziamento dei Progetti è dato dal Fondo dell'Istituzione Scolastica, dall'eventuale finanziamento per l'autonomia (legge 440/92), dai finanziamenti dei Comuni e da altre risorse provenienti dal programma annuale della scuola.

Art. 36 - Le Funzioni Strumentali sono individuate ai sensi dell'art.33 del CCNL 29.11.2007. I compensi sono fissati sulla base della complessità delle funzioni individuate e dei compiti dettagliatamente assegnati come da attribuzione del Dirigente.

Art. 37 - La quota prevista per retribuire la flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 88 comma 2 lett.a) del CCNL 29.11.2007 viene utilizzata per riconoscere i seguenti maggiori impegni del personale docente:

- a) disponibilità a svolgere ore eccedenti con reperibilità
- b) disponibilità cambio turno.

Art. 38 - Il Fondo dell'istituzione scolastica verrà altresì utilizzato per finanziare il maggiore impegno del personale ATA (intensificazioni e prestazioni aggiuntive). Le attività aggiuntive del personale ATA sono quelle previste dall'art. 88 del CCNL.

Art. 39 - Il Fondo d'Istituto verrà ripartito tra i docenti e ATA e tra i vari ordini di scuola proporzionalmente al numero degli addetti.

TITOLO VII

ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premesso che:

1. tutto il personale docente ed ATA concorre alla realizzazione dei progetti e delle attività svolte anche oltre l'orario d'obbligo pur con le diverse professionalità e secondo il piano organizzativo delle attività medesime;

2. le attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento del personale docente e le prestazioni aggiuntive del personale ATA, sono quelle previste dall'art. 88 del CCNL 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007;
3. il CCNL 29.11.2007 e la sequenza contrattuale dell' 8.4.2008 che ha modificato l'art. 85 del CCNL 29.11.2007 hanno stabilito i nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica;
4. la sequenza contrattuale del personale ATA, sottoscritta il 25.7.2008 ha previsto a carico del fondo di istituto la parte variabile dell'indennità del DSGA e del suo sostituto;
5. il MIUR con nota prot. n.7077 del 25/9/2014 assegna all'Istituto per il periodo settembre/dicembre 2014 per il miglioramento dell'offerta formativa le seguenti risorse (lordo dipendente):

FIS	€ 16.609,24
Funzioni Strumentali	€ 1.359,86
Incarichi specifici	€ 838,25
ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 837,11

6. il MIUR con nota prot.18313 del 16/12/2014 assegna per il periodo gennaio/agosto 2015 per il miglioramento dell'offerta formativa le ulteriori seguenti risorse:

FIS	€ 33.218,48
Funzioni Strumentali	€ 2.719,73
Incarichi specifici	€ 1.676,50
ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.674,22

determinate da n. 85 posti in organico di diritto del personale docente, da 24 posti del personale ATA e da n. 11 punti di erogazione;

7. con nota prot .n.5317 del 1/12/2014 è stata richiesta l'assegnazione delle risorse per le attività **complementari di educazione fisica – classi n.14** (art.87 CCNL 2006/2009) pari a € **797,27** lordo dipendente (€ **1.057,98** lordo stato);
8. con nota prot.n. 16056 del 18 novembre 2014 relativa alla quota di economia MOF ricontrattata e da utilizzare , in via prioritaria, in applicazione dell'art. 9 comma 21 del DL 78/2010 al personale titolare di posizione economica che non percepisca il correlato beneficio economico pari a € **681,85** lordo dipendente (€ **904,81** lordo stato);
9. con nota prot. n.7811 del 14 ottobre 2014 relativa alla quota indennità di direzione al sostituto del DSGA pari a € **2.961,57** lordo dipendente (€ **3.930,00** lordo stato);
10. tenuto conto delle **giacenze** sul Cedolino Unico al 31/8/2014 così suddivise:

FIS pari a	€ 3.886,74 (lordo dip.)	€ 5.131,16 (lordo stato)
Funzioni strumentali pari a	€ 24,85 (lordo dip.)	€ 32,98 (lordo stato)
Incarichi specifici pari a	€ 150,44 (lordo dip.)	€ 199,63 (lordo stato)
avviamento pratica sportiva pari a	€ 14,89 (lordo dip.)	€ 19,76 (lordo stato)

Art.40 - IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA viene così determinato:

	lordo dipendente	lordo stato
DISPONIBILITA'	58.933,39	78.204,61
Attività complementari di ed. fisica	797,27	1.057,98
Quota ata recupero pos. economica	681,85	904,81
Assegnazione Indennità dsga	2.961,57	3.930,00
TOTALE	63.374,08	84.097,40
Economie al 31/8/2014	4.056,92	5.383,53
TOTALE	67.431,00	89.480,93
Indennità di amministrazione	9.016,00	11.964,23
TOTALE GENERALE	58.415,00	77.516,70

La ripartizione delle risorse viene effettuata nella percentuale del 74% per il personale docente del 24% per il personale ATA

Pag. 13/19

del 2% fondo di riserva (da impegnare a consuntivo)
sulla quota Fis depurata dall'Indennità di amministrazione al Dsga pari ad euro 43.773,29

Pertanto la ripartizione delle risorse del FIS dà le seguenti risultanze:

	lordo dipendente	lordo stato
per il personale insegnante	32.392,24	42.984,50
per il personale ATA	10.505,59	13.940,59
Fondo di riserva	875,47	1.161,74

Le risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate come di seguito indicato:

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE (ART. 88 CCNL 29.11.2007)

A. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

FUNZIONI DI COLLAB. COL DS	ore	Lordo dipendente
Collaboratore del Dirigente Scolastico	240	€ 4.200,00
Fiduciari di Plesso	440	€ 7.700,00
Segretari di Intersezione/Interclasse	64	€ 1.120,00
Commissione Tecnica	4	€ 70,00
Coordinatori di Classe	140	€ 2.450,00
Responsabile Informatica	80	€ 1.400,00
Responsabile Biblioteca	48	€ 840,00
Preposti e Resp. Sicurezza	110	€ 1.925,00
Referenti Asl	15	€ 262,50
Coordinatori di Modulo	70	€ 1.225,00
totale		€ 21.192,50

B. Progetti

PROGETTI Attività aggiuntive di insegnam.	ore	Lordo dipendente
Progetto Trinity	50	€ 1.750,00
Potenziamento offerta formativa sc. Infanzia	30	€ 1.050,00
Corsi di recupero sc. Secondaria di 1° grado	80	€ 2.800,00
Corsi di recupero sc. Primaria	95	€ 3.325,00
Totale	255	€ 8.925,00

Per quanto riguarda i progetti per iniziative rientranti nelle attività curricolari verranno riconosciute solo le attività di insegnamento aggiuntive agli obblighi di servizio e/o di non insegnamento per attività di progettazione, organizzazione, regolarmente dichiarate e documentate.

Per la quantificazione si terrà conto dell'impegno organizzativo, della durata temporale, del coinvolgimento degli alunni e degli esperti.

Le ore prestate saranno dichiarate e documentate al termine dell'anno scolastico, su apposita modulistica.

PROGETTI Attività funzionali all'insegnam.	ore	Lordo dipendente
Progetto LST	20	€ 350,00
altri progetti Pof primaria	50	€ 875,00

Amministratore Delegato *Dirigente Scolastico* *Responsabile Amministrativo* *Responsabile POF* *Responsabile POF Primaria*

altri progetti Pof sec.sec.grado	20	€ 350,00
Progetto continuità	100	€ 1.750,00
Progetto correzione prove Invalsi	100	€ 1.750,00
Totale	290	€ 5.075,00

FLESSIBILITA'	ore	Lordo dipendente
Flessibilità organizzativa didattica (infanzia)	48	€ 840,00
Totale		€ 840,00

TUTOR	ore	Lordo dipendente
Tutoraggio neo immessi in ruolo	12	€ 210,00
Totale		€ 210,00

FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ART. 30 DEL CCNL)

Il MIUR assegna le risorse per le "funzioni strumentali" che ammontano a **€ 4.079,60** (lordo dipendente), **€ 5.413,62** (lordo stato), derivanti da:

quota base € 1330.60 (lordo stato)

quota complessità organizzativa € 643.07 (lordo stato)

docenti organico diritto 85 € 3439.95 (lordo stato)

Le economie sono pari a 24,85 (lordo dipendente)

Tenuto conto che il Collegio dei docenti ha individuato n.7 funzioni strumentali, si conviene di suddividere le quote in base alla complessità della funzione strumentale e precisamente:

FUNZIONI STRUMENTALI	Imp. forfett.	Lordo dipendente
POF	€ 879,59	€ 879,59
GLI: integrazione e inclusione	€ 550,00	€ 550,00
INTERCULTURA	€ 450,00	€ 450,00
VALUTAZIONE	€ 824,85	€ 824,85
INDIRIZZO MUSICALE	€ 400,00	€ 400,00
SITO E TECNOLOGIA	€ 600,00	€ 600,00
SALUTE E SCIUREZZA	€ 400,00	€ 400,00
Totale		€ 4.104,44

ORE ECCEDENTI L'ORARIO SETTIMANALE D'OBBLIGO EFFETTUATE IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

Il MIUR assegna le risorse per le ore eccedenti che ammontano a **€ 2.511,33** (lordo dipendente), **€ 3.332,53** (lordo stato) derivanti da:

docenti scuola infanzia/primaria n. 57, docenti sc. secondaria n.28

arrotondato a **€ 2.527,81** (lordo dipendente)

ORE AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA

Il MIUR assegnerà le risorse per le ore avviamento pratica sportiva che ammontano a **€ 797,27** (lordo dipendente), **€ 1.057,98** (lordo stato) derivanti da n.14 classi in organico

Le economie sono pari ad euro **14,89** (lordo dipendente).

Le suddette assegnazioni finalizzate sono escluse dalla presente contrattazione.

[Handwritten signatures and names]

**MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER LE ATTIVITÀ DI CUI
ALL' ART. 88 LETT. E) DEL CCNL 29.11.2007 E DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE
25.7.2008**

Al personale ATA sono riconosciute le prestazioni aggiuntive, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia.

COLLABORATORI SCOLASTICI: responsabilità per vigilanza sugli alunni, incarichi finalizzati alla sicurezza e al pronto soccorso, supporto ai progetti POF, supporto alla gestione della sicurezza, flessibilità cambio orario per sostituzione colleghi assenti, servizio su più plessi, interventi manutenzione, ...

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: maggiori carichi di lavoro volti alla realizzazione dei progetti POF, maggior impegno per la sostituzione di colleghi assenti, supporto alla gestione sicurezza.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI: Indennità di direzione

INDENNITA' DI AMM.NE		
Direttore dei servizi amm.vi	1	€ 4.020,00
Sostituz. del Direttore dei serv. Amm.vi	1	€ 4.996,00
Totale		€ 9.016,00

La spesa complessiva per le prestazioni aggiuntive del personale (assistenti e collaboratori) ammonta a **€ 10.739,83** lordo dipendente, pari a **€ 14.251,87** lordo stato (€ 12,50 orario per i collaboratori scolastici, € 14,50 per gli assistenti amministrativi).

INCARICHI PARTICOLARI		
Assistenti Amministrativi	ore	Lordo dipendente
supporto alla gestione sicurezza	10	€ 145,00
supporto progetti POF	170	€ 2.465,00
sostituzione colleghi assenti	30	€ 435,00
Collaboratori Scolastici		
supporto alla gestione sicurezza n.2	50	€ 625,00
supporto progetti POF n. 18	180	€ 2.250,00
flessibilità cambio orario per sost.colleghi ass.	72	€ 900,13
servizio su + plessi	90	€ 1.125,00
assistenza pre-post scuola n.18	180	€ 2.250,00
interventi di piccola manutenzione	25	€ 312,50
Totale		€ 10.507,63

[Handwritten signatures and notes]

INCARICHI SPECIFICI ATA - Compensi previsti dall'art. 47 del CCNL 2002 – 2005 e dalla sequenza contrattuale del 25.7.2008

Il MIUR assegna le risorse per gli incarichi specifici del personale ATA (escluso il dsga) che ammontano a € 2.514,75 (lordo dipendente), € 3.337,07 (lordo stato), derivanti da n. 23 unità di personale.

Per il personale che assume responsabilità ulteriori oltre le mansioni e i compiti previsti dal profilo professionale, per l'assunzione di compiti di particolare responsabilità, rischi o disagio, per il personale dell'area A collaboratori scolastici per l'assolvimento di compiti legati alla assistenza alla persona, alla assistenza all'handicap e al pronto soccorso.

In applicazione dell'accordo nazionale del 20.10.2008, dell' art. 7 del CCNL 2004/2005 e della sequenza contrattuale del 25.7.2008, il personale beneficiario delle posizioni economiche di cui all'articolo suddetto, non ha diritto all'assegnazione degli incarichi specifici.

Le economie rilevate al 31/8/2014 sono pari ad euro **150,44** (lordo dipendente).

Per il personale Ata è stata assegnata un'ulteriore somma a recupero delle posizioni economiche che nel precedente anno sono state sospese. Ammontano a € **681,85** (lordo dipendente), € **904,81** (lordo stato).

Non avendo personale in situazione di recupero somme, si valuta di assegnare i fondi agli incarichi specifici.

In relazione alle risorse assegnate, si conviene di individuare i sottoelencati incarichi:

INCARICHI SPECIFICI	Imp. unitario	Lordo dipendente
n.3 Ass.ti Amm.vi	650,00	€ 1.950,00
n.3 Coll. Scolastici	465,00	€ 1.395,00
totale		€ 3.345,00

ALTRI FONDI PERSONALE ATA – Convenzioni coi Comuni di Edolo e Corteno Golgi relative alla sorveglianza degli alunni da parte dei Collaboratori Scolastici

PROGETTI ALTRI FONDI		
Comune di Corteno Golgi	1.143,99	€ 1.143,99
Comune di Edolo	1.130,37	€ 1.130,37
Totale	2.274,36	€ 2.274,36

Art. 41 - COMPATIBILITÀ ECONOMICA E MODALITÀ DI INCARICO

La spesa complessiva dei compensi ed indennità correlati alle attività, ai progetti e agli incarichi non può superare in alcun modo i vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali, regionali, provinciali e dal bilancio.

Per tutte le attività aggiuntive di cui al presente contratto il Dirigente Scolastico emetterà formale provvedimento nel quale devono essere specificate:

- a) tipo di attività da svolgere;
- b) il compenso spettante ed i termini di pagamento;
- c) modalità di certificazione dell'attività svolta.

Pag. 17/19

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art.42 – NATURA DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

I trattamenti economici accessori, previsti nel presente Contratto Integrativo di Istituto, sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico e, pertanto, la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese dal personale.

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 43 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA


I budget assegnati ai Progetti e alle attività dovranno essere assolutamente rispettati. Potranno essere integrati solo previa nomina del Dirigente Scolastico verificata la disponibilità finanziaria e sentita la componente Sindacale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 44 – DISPOSIZIONE FINALE

Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente contratto integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.



Edolo, 26/02/2015

Letto, confermato e sottoscritto

Per la delegazione di parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico pro-tempore

Ombretta Meago



Per la delegazione di parte Sindacale

La R.S.U.

Ferrari Maria Assunta

Ferrari M. Assunta

Riva Elena

Elena Riva

Stefanini Gabriella

Gabriella Stefanini

Sindacati Territoriali di Categoria

CISL/SCUOLA

ASSENTE

FLC/CGIL

ASSENTE

FED. NAZ. GIL-
DA/UNAMS

ASSENTE

SNALS/CONFSAL

ASSENTE

UIL/SCUOLA

ASSENTE